



**Comune
di Bologna**

Quartiere
Santo Stefano



Collaborare
è Bologna

PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BOLOGNA - QUARTIERE SANTO STEFANO E A.I.S.A. - ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE SEDE REGIONALE EMILIA ROMAGNA, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CURA DEGLI SPAZI PUBBLICI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIVIBILITA' URBANA ATTRAVERSO LA PRESENZA ATTIVA SUL TERRITORIO – 2024/2025.

In esecuzione della determinazione dirigenziale P.G. n. ____/2024

TRA

Il Quartiere Santo Stefano del Comune di Bologna, di seguito denominato "Comune", avente sede in Bologna, Via Santo Stefano, 119 - Cod. fiscale n. 01232710374, rappresentato ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Antonella Sava, Direttrice del Quartiere Santo Stefano, nominato con Ordinanza Sindacale P.G. N. 54619/2023, che agisce in nome e per conto dello stesso, e domiciliato per la carica in Via Santo Stefano n. 119,

E

A.I.S.A. - Associazione Italiana Sicurezza Ambientale sede regionale Emilia Romagna rappresentata dal Sig. Marco Ballotta in qualità di Legale Rappresentante e di seguito denominato "Proponente"

PREMESSO

- che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che in accoglimento di tale principio lo Statuto Comunale all'art. 4 bis prevede che il Comune, in attuazione del principio programmatico di sussidiarietà orizzontale, attua il metodo dell'amministrazione condivisa e ne disciplina con apposito regolamento soggetti, processi e forme di sostegno al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente nei processi della programmazione e della progettazione gli Enti del Terzo settore, le libere forme associative, le Case di Quartiere e tutti gli altri soggetti civici formali e informali che non perseguono scopo di lucro e attivare connessioni tra questi e le risorse attive sul territorio per la costruzione di attività di interesse generale complementari e sussidiarie a quella dell'Amministrazione e di interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani;
- che il Comune di Bologna ha pertanto approvato con P.G. n. 769201/2022 il "Regolamento generale sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione per la cura dei beni comuni urbani e lo svolgimento di attività di interesse generale", di seguito denominato Regolamento, che determina criteri e procedure per la concessione di forme di sostegno ai progetti di amministrazione condivisa;
- che l'Amministrazione ha individuato nell'Area Quartieri - U.O. Amministrazione Condivisa, Terzo Settore e Cittadinanza Attiva l'interfaccia che cura i rapporti tra i soggetti civici e i Quartieri, in particolare con gli Uffici Reti e Lavoro di Comunità, e gli altri uffici comunali per

l'applicazione del Regolamento e per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come risultato di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in fase di progettazione condivisa, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;

- che sono state inoltre individuate in capo agli Uffici Reti e Lavoro di Comunità dei Quartieri, tra le altre, le funzioni di promozione, progettazione condivisa e predisposizione, gestione amministrativa e valutazione dei patti di collaborazione;
- che la proposta di collaborazione presentata dal Proponente P.G. n. 37810/2024 è stata resa pubblica dal Comune sulla rete civica, come previsto dall'art. 7 comma 4 del Regolamento, e che al termine del periodo di pubblicazione non sono giunti eventuali ulteriori elementi utili alla realizzazione del progetto;
- che la proposta risponde ai criteri generali di valutazione dell'art.12 del Regolamento;
- che la proposta riguarda la presenza attiva dei volontari nel Parco della Lunetta Gamberini e nel Parco Oliviero Olivo, finalizzata alla sensibilizzazione civica, quale forma di educazione alla convivenza outdoor e al corretto utilizzo e fruizione degli spazi pubblici e dei beni comuni. L'attività è svolta a titolo spontaneo, volontario e gratuito.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

1. OBIETTIVI E ATTIVITÀ PREVISTE

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di progettazione condivisa, a seguito della proposta pervenuta, e riassunti in apposito verbale come previsto dall'art. 7 del Regolamento. La progettazione condivisa, quale processo dinamico di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti, potrà essere riaperta anche nel corso della realizzazione degli interventi al fine di valutare l'andamento delle attività e concordare eventuali interventi correttivi e/o integrativi anche in relazione ad altre specifiche progettualità tematiche o territoriali o agli esiti di percorsi partecipativi o di programmazione condivisa.

La collaborazione persegue l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione alla corretta fruizione e rispetto degli spazi pubblici riguardanti il presente Patto.

Nello specifico la proposta riguarda:

- presenza attiva da parte dei volontari A.I.S.A. all'interno del Parco della Lunetta Gamberini in diversi orari della giornata;
- presenza attiva da parte dei volontari A.I.S.A. all'interno del Parco Oliviero Olivo in diversi orari della giornata;
- attivazione di uno "sportello per il cittadino" presso la Casa di Quartiere Lunetta Gamberini per fornire informazioni ai frequentatori dei suddetti parchi;
- segnalazione al Comune delle situazioni di danneggiamento, pericolo, atti di vandalismo (anche grafico), guasti, malfunzionamenti o non utilizzabilità di arredi, alberi e altri beni comuni, riscontrate nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

Delle attività previste dal presente patto è stata data previa e completa informazione all'Area Sicurezza Urbana Integrata che ha espresso parere favorevole con nota del 17/01/2024.

Le attività sono svolte dal Proponente a titolo di volontariato e sono da intendersi totalmente gratuite per la cittadinanza coinvolta.

Le attività proposte saranno svolte a titolo di volontariato e potranno essere integrate da altre azioni, sempre a titolo volontario, che, in maniera concordata con il Comune, si riterrà opportuno realizzare per sostenere la sensibilizzazione sui temi proposti.

2. MODALITÀ' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi indicati all'art. 2 del Regolamento e svolgendo le attività indicate nel presente patto nel rispetto di essi, valorizzando la partecipazione, l'autonomia civica, il principio della "porta aperta", la prossimità e il lavoro in rete;
- in particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili al fine di garantire una piena e tempestiva circolarità delle informazioni e valorizzare informazioni e monitorare lo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;

Il proponente si impegna a:

- utilizzare le indicazioni grafiche del Quartiere Santo Stefano su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente patto;
- attenersi alle indicazioni operative e di sicurezza fornite dagli uffici comunali in merito alle modalità di realizzazione delle attività indicate nel presente patto. Eventuali ulteriori indicazioni operative che si rendessero necessarie nel corso delle attività verranno condivise con il proponente e redatte in forma scritta.

Si consiglia l'iscrizione, da parte del Proponente, al canale Telegram della Regione Emilia Romagna AllertaMeteoER" (<https://t.me/AllertaMeteoEMR>) al fine di essere informati sugli avvisi e le allerte emanate in caso di eventi avversi o emergenze al fine di sospendere o rimandare le eventuali attività all'aperto potenzialmente coinvolte nel periodo e nei luoghi interessati da tali eventi.

Il Comune si impegna a valutare, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle proprie priorità di intervento, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza.

3. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune, come esplicitamente concordato con il Proponente in fase di progettazione condivisa, sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

- la fornitura a titolo gratuito, compatibilmente con le risorse disponibili e programmate, di strumenti, attrezzature e dispositivi necessari alla realizzazione degli interventi che, salvo il normale deterioramento dovuto all'utilizzo, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività. Il materiale fornito dovrà essere utilizzato nelle forme e nei modi concordati con il Comune anche con specifiche indicazioni tecnico-operative qualora necessarie, con la dovuta cura e diligenza;
- la formazione e/o l'affiancamento da parte di dipendenti comunali - compatibilmente con i carichi di lavoro gravanti sugli uffici - o di soggetti appartenenti ad aziende partecipate, fornitori, affidatari di contratti o concessioni nell'attività di progettazione complessiva o di attuazione degli interventi per la corretta realizzazione delle attività, favorendo altresì l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte;
- facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i soggetti civici devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni progettuali o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento, come meglio specificato all'art. 16 del Regolamento;
- esenzione o riduzione relativa (artt. 16 e 17 Regolamento):
 - al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico secondo quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
 - al pagamento della tassa rifiuti giornaliera per le occupazioni di suolo pubblico non aventi carattere commerciale di cui all'art. 20 bis del Regolamento comunale per la disciplina della

- tasso rifiuti (TARI) di cui all'art.1 comma 641 e ss. della legge 147/13 e ss. mm.;
- l'utilizzo dei mezzi e degli spazi di informazione dell'Amministrazione quali la rete civica e le newsletter al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai soggetti civici e dagli ulteriori soggetti da questi coinvolti in qualità di sostenitori nelle attività previste dal patto;
- utilizzo occasionale o transitorio e non esclusivo di sale comunali e spazi o immobili a titolo gratuito, in base agli artt. 21 e 22 del Regolamento, con il solo onere dei costi - ulteriori rispetto alle cosiddette spese vive - indicati o prescritti relativamente all'utilizzo delle sale (es: spese di guardiania);
- l'utilizzo di una stanza in uso esclusivo, all'interno della Casa di Quartiere Lunetta Gamberini, al fine di coordinare le uscite, gli interventi e per curare le relazioni con la cittadinanza attiva.

4. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA', VALUTAZIONE E VIGILANZA

Il Proponente si impegna a fornire al Comune, anche tramite condivisione dei contenuti pubblicati sui propri canali web e social e, se attivato, sul proprio profilo nella sezione "Partecipa" del sito Iperbole a **cadenza semestrale**, una rendicontazione illustrativa che contenga le informazioni relative agli obiettivi, le azioni intraprese, i risultati raggiunti, le risorse utilizzate, valorizzando l'utilizzo di tabelle e grafici, strumenti multimediali e fotografici.

Tale rendicontazione, fatto salvo quanto indicato all'art. 33 del Regolamento relativamente a quella esplicitamente prevista per le eventuali risorse finanziarie e nel rispetto di eventuali scadenze intermedie, dovrà comunque essere presentata non oltre 90 gg. dalla scadenza del patto; la mancata presentazione verrà evidenziata nello spazio comunicativo relativo al progetto e costituirà elemento di valutazione in caso di presentazione di ulteriori progetti da parte del proponente.

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto, anche al fine di misurare i risultati derivanti dalla collaborazione con i soggetti civici.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività e a vigilare sul suo andamento tramite sopralluoghi specifici.

5. DURATA

La durata del presente patto di collaborazione è prevista dalla data di sottoscrizione **fino al 31 ottobre 2025** senz'alcun onere finanziario a carico del Comune di Bologna – Quartiere Santo Stefano.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

Alla scadenza del patto le parti potranno concordare, previa valutazione positiva sui risultati raggiunti, la prosecuzione delle attività. Nel caso in cui la prosecuzione delle attività non preveda l'erogazione di sostegno finanziario, la nuova scadenza e le eventuali modifiche non sostanziali al contenuto del patto possono essere formalizzate per iscritto sotto forma di integrazione al presente patto. Nel caso in cui sia prevista ulteriore erogazione di sostegno finanziario occorre seguire l'iter ordinariamente previsto per la formalizzazione dei patti di collaborazione.

6. RESPONSABILITÀ

Al Proponente saranno fornite informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

Le persone impegnate nello svolgimento delle attività concordate sono tenute ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

Il Proponente risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose in occasione dello svolgimento delle attività concordate con il Comune.

Il Sig. **Marco Ballotta**, in qualità di legale rappresentante del soggetto civico firmatario si assume

l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

È a carico del Proponente - art. 30 del Regolamento - l'eventuale necessità di coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi (RC e infortuni), in relazione alle specifiche caratteristiche delle attività da svolgere. Tali coperture, da dettagliare in ordine a massimali e modalità di attivazione, sono attivate dal proponente con eventuale concorso del Comune alla copertura dei relativi costi. Nel caso di patto sottoscritto con ETS/soggetti formalmente associati specificare che i volontari impegnati nelle attività sono coperti dalla polizza attivata dall'organizzazione di appartenenza. I volontari impegnati nel progetto sono coperti da apposita assicurazione stipulata dal soggetto proponente/sottoscrittore del presente Patto di collaborazione.

In caso di mancata osservanza degli impegni da parte dei sottoscrittori possono essere previsti, fatto salvo quanto già indicato all'art. 4 relativamente alla mancata presentazione delle rendicontazioni, l'interruzione della collaborazione e l'impossibilità di sottoscrivere futuri patti di collaborazione.

7. CONTROVERSIE

Per eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in corso o al termine del presente patto, è competente il Foro di Bologna.

Bologna, lì 14/02/24

per il Quartiere Santo Stefano
la Direttrice
Dott.ssa Antonella Sava



per A.I.S.A. Associazione Italiana Sicurezza Ambientale
Il legale rappresentante
Sig. Marco Ballotta



